

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO- C.F. e P.I. 00514490010- ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio, Ing./Arch./Dott., nato ail, domiciliato per la carica in Torino, Via/P.zza,

e

il Sig.....nato a il In Via/C.so Nnon in proprio ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale/procura.....del.....acquisito agli atti dell'Amministrazione Comunale, della Società con sede in, via, n., Codice Fiscale, Partita I.V.A., di seguito nel presente atto denominato anche Concessionario, che agisce come impresa singola (ovvero, nel caso di ATI, quale Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n.....del....., costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:; ecc....; ovvero nel caso di Consorzio.....)

Premesso che:

- con deliberazione del sono stati approvati l'affidamento della gestione del parcheggio Bodoni attraverso una concessione di Servizi, in armonia con le disposizioni degli artt. 30 e da 164 a 169 del D.Lgs. 50/2016 e, per l'espletamento del servizio oggetto della concessione, la concessione in uso a favore del Concessionario dell'immobile sito nel sottosuolo di piazza Bodoni, identificato al Catasto Fabbricati del comune di Torino al foglio n° 1306 particella n° 279;
- con determinazione dirigenziale del sono stati approvati il disciplinare di gara, il piano economico finanziario, il capitolato tecnico prestazionale ed il presente schema di contratto da stipulare tra l'ente concedente ed il concessionario;
- il disciplinare di gara ed il piano economico finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'offerta di gara, costituiscono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati;
- con determinazione dirigenziale n. cron. del è stata autorizzata l'indizione della gara, con il relativo bando, al fine di individuare il soggetto realizzatore e gestore del suddetto parcheggio;
- si è proceduto con determinazione dirigenziale n. mecc..... del..... ad individuare, quale aggiudicataria ai sensi dell'art. 32, co. 5 del Codice, l'impresa sottoscrittrice del presente contratto, al fine delle formali verifiche di legge;
- la proposta di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito degli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di gara relative al possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, il cui riscontro è risultato positivo;
- gli elementi indicati nel piano economico finanziario redatto dal concessionario, costituiscono i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico

finanziario degli investimenti e della connessa gestione e sono parte integrante del presente contratto;

Con il presente atto la Città di Torino e la suddetta società....., intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti di cui

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 PREMESSE

Le premesse e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

La Città di Torino con il presente atto affida al Concessionario, che accetta, la gestione del parcheggio avente un numero complessivo di 459 posti auto pubblici a rotazione, sito nel sottosuolo della piazza Bodoni, nel Comune di Torino, individuata al catasto Fabbricati al foglio 1306 particella 279.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La concessione della gestione del parcheggio avrà durata di anni 5 decorrenti dalla stipula del presente contratto e contestuale consegna del fabbricato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106, c. 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche sulla base di quanto sopra indicato.

Dette condizioni sono accettate dal Concessionario ed hanno pieno valore per sé e per i propri aventi causa per tutta la durata del medesimo contratto.

Art. 4 PROPRIETÀ E MESSA A DISPOSIZIONE DEI BENI

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, il Comune di Torino, con il presente atto, concede in uso a favore del Concessionario, l'immobile sito nel sottosuolo di piazza Bodoni, identificato al Catasto Fabbricati del comune di Torino al foglio n° 1306 particella n° 279.

Il fabbricato viene consegnato nelle condizioni di cui al verbale attestante lo stato di consistenza del bene redatto in data

Allo scadere del termine indicato all'Art. 3 del presente contratto, il Concessionario dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Nel caso in cui, durante il periodo di decorrenza della concessione si abbia, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili al Concessionario o suoi aventi causa, il perimento

della costruzione, il Concessionario e suoi aventi causa avranno diritto di scelta tra la risoluzione del presente contratto, con restituzione dell'area libera alla disponibilità del Comune, o la ricostruzione delle parti danneggiate. La relativa scelta dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'evento.

Art. 5 VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Il valore stimato complessivo della concessione è pari a Euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila /00), IVA esclusa, conformemente al piano economico - finanziario posto a base di gara.

A decorrere dal 1° anno di concessione il concessionario è tenuto al pagamento in rate semestrali di un canone annuale così calcolato:

Canone (C) = Quota fissa (F) + Quota variabile (V)

Ove

Quota Fissa F = 300.000,00 euro

Quota Variabile V =% dell'importo degli incassi complessivi annui, determinato dalle voci A1 e A5 contenute nel "Valore della Produzione" di cui al Conto Economico e alla Nota Integrativa e risultanti dall'attività di gestione del parcheggio Pubblico, ivi comprese le convenzioni con gli esercizi commerciali ed aziende o comunque soggetti terzi, gli incassi da pubblicità ecc, al netto dell'IVA, come da bilancio approvato dell'esercizio precedente

Il canone così determinato sarà corrisposto in un'unica soluzione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della gestione.

Salvo diversa e motivata indicazione della Città, il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale e sarà dovuto il pagamento dell'interesse legale per ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto alla data di scadenza di ciascuna rata.

Art. 6 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera compresi gli impianti e le strutture così come previsto nel piano di manutenzione e sino alla scadenza della concessione, come meglio precisato nel successivo art. Art. 7;
- b) comunicare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la variazione nella titolarità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il concessionario, in qualità di "titolare dell'attività" ha l'obbligo di adempiere, a sue spese, a quanto previsto da tutte le norme di prevenzione incendi, tra cui il DPR n. 151 del 01 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." In particolar modo dovrà provvedere, secondo le scadenze predefinite, alla richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio ed inoltre ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando Provinciale dei VV.F., nel certificato di prevenzione incendi, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui sopra, devono essere

annotati in un apposito registro a cura del concessionario. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale dei VV.F;

- c) al pagamento del corrispettivo di cui al precedente Art. 5 nonché di tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant'altro necessario per la gestione del parcheggio;
- d) alla stipula a propria cura e spese delle polizze assicurative e fidejussorie di cui ai successivi articoli;
- e) a tutto quanto espressamente previsto più dettagliatamente nei successivi articoli del presente contratto, come da art. Art. 25.

Art. 7 ONERI DI MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria e funzionale al godimento del bene immobile in uso, e/o di adeguamento tecnico degli impianti presenti nell'immobile, necessari per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti secondo il programma di manutenzione posto base di gara, in modo da consegnare alla Città, alla scadenza della concessione, l'edificio e gli impianti in perfette condizioni di conservazione e funzionamento.

Il Concessionario si impegna altresì a produrre le certificazioni relative all'idoneità degli impianti redatte e firmate da professionista abilitato.

Tutti gli interventi, esclusa la manutenzione ordinaria, dovranno essere effettuati dal Concessionario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

Le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della soletta di copertura e delle relative strutture portanti sono a totale carico del Concessionario. Parimenti, la sostituzione delle opere di impermeabilizzazione della soletta di copertura e dei muri perimetrali che non siano determinate da cause imputabili al Concedente o suoi aventi causa, s'intendono a totale carico del Concessionario, compreso lo smantellamento ed il ripristino delle opere sovrastanti.

Pertanto il concessionario nulla avrà a pretendere nel caso si verificano infiltrazioni all'interno del fabbricato per cause non imputabili al Concedente o suoi aventi causa.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sovrastanti la soletta di copertura di proprietà comunali (pavimentazione, pubblica illuminazione, verde di arredo, segnaletica, ecc.) deve essere invece eseguita a cura e spese del Concedente medesimo.

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli impianti, in particolare per verificare lo stato di manutenzione e la effettiva disponibilità dei posti macchina ad uso pubblico. In particolare a dette risultanze l'Amministrazione potrà richiedere la esecuzione, entro un termine prefisso ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari.

Nel corso del penultimo anno di concessione la Città provvederà, con apposito atto, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario o suoi aventi causa.

Art. 8 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

- a) effettuare opportuno controllo sulla gestione dell'immobile in oggetto, sia contabile che tecnico-amministrativo;
- b) prendere in consegna il manufatto alla scadenza, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9 OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Non potranno essere realizzate opere, né essere apportate modifiche, innovazioni, addizioni, migliorie o trasformazioni all'immobile ed agli impianti da parte del Concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni.

La Città si riserva la facoltà di far rimuovere al Concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima Città sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.

In ogni caso, ogni opera, addizione e miglioria realizzata sull'immobile oggetto del presente contratto non comporta, da parte della Città, nemmeno al termine del rapporto, alcun riconoscimento di indennità, indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile

Art. 10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di indicazione dell'intento il subappalto sarà **vietato**.

Per la parte di servizi non eseguiti direttamente, il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la percentuale dei servizi che il concessionario intende appaltare, secondo le modalità di cui al Codice dei Contratti, a terzi è indicata nella misura del% (..... per cento), come da offerta presentata.

Nel caso in cui non sia stata indicata in sede di offerta la percentuale di cui sopra, il Concessionario sarà tenuto all'esecuzione diretta dell'intero servizio oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma in tema di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice dei contratti.

S'intende che il Concessionario, qualora dovesse subappaltare una parte dei servizi da eseguire, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, in specie degli artt. 105 del Codice dei contratti e 170 del D.P.R. 207/2010, formulando apposita istanza, al fine di ottenere specifica autorizzazione.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti nella Provincia di Torino in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale relativo alla categoria

Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario, infine, rimane obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dall'esecuzione delle opere affidate in concessione.

Art. 11 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo ai servizi pubblici disciplinati dal presente contratto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente all'amministrazione Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, qualora la stazione appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai commi 8, 9 e 9 bis dell'art. 3 in discorso.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al Responsabile del Procedimento, individuato dal concedente tramite apposito provvedimento, spettano, attraverso l'ufficio del Direttore del esecuzione del Contratto, i compiti di alta sorveglianza, atti a verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità cui la delle finalità cui la Concessione è destinata, vigilando sull'avanzamento delle procedure contrattuali e assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti e verificando il rispetto del presente contratto.

Il Concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento per ottemperare a quanto di sua competenza, fornendogli tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti e consentendogli di visitare cantiere e di ispezionare il parcheggio allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi del presente contratto.

Identica facoltà spetterà al Concedente anche dopo l'ultimazione dei lavori e per tutta la durata della concessione.

Art. 13 GESTIONE

Il parcheggio sarà gestito a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà assicurare la massima funzionalità ed efficienza del parcheggio stesso, assumendosi anche la responsabilità di tutti i servizi che vi ineriscono.

La destinazione d'uso del manufatto del parcheggio è così ripartita:

- 1) n. 459 (quattrocentocinquantanove) posti auto, destinati all'uso pubblico a rotazione con sistema di pagamento in base a tariffa oraria o abbonamento;
- 2) n. 9 (nove) posti auto riservati a disabili, destinati all'uso pubblico a rotazione;
- 3) n. 13 (tredici) posti moto, destinati all'uso pubblico a rotazione con sistema di pagamento in base a tariffa oraria o abbonamento;

Il Concessionario dovrà inoltre:

- a) provvedere, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, a redigere un apposito Regolamento di gestione interno che stabilisca le principali disposizioni relative al funzionamento del parcheggio. Almeno un mese prima della messa in servizio del parcheggio, il regolamento dovrà essere presentato al Concedente per la necessaria approvazione. Dovrà essere inoltre essere portato a conoscenza di tutti gli utenti del parcheggio;
- b) mantenere funzionante e aperto il parcheggio a rotazione almeno 350 giorni all'anno da individuarsi d'accordo con il Concedente; il parcheggio, nei giorni di funzionamento, dovrà risultare aperto, vigilato e funzionare a rotazione nell'intero arco delle 24 ore, e dovrà essere presidiato con personale presente nel locale cassa/guardiania almeno per ore nei giorni feriali nelle fasce orarie Al di fuori di tale orario il parcheggio dovrà essere vigilato tramite videosorveglianza collegata a centrale operativa di assistenza/soccorso clienti. In alternativa al sistema di videosorveglianza collegata a centrale operativa, potrà essere attivato un servizio di vigilanza con personale fisso sul posto;
- c) allacciarsi, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, a propria cura e spese al Centro Controllo Parcheggi per la gestione della segnaletica di avvio e della monetica, mediante linee telefoniche dedicate, o mediante altre modalità, pagando al Concedente il canone di allacciamento che sarà da concordare sulla base del costo effettivo del servizio. A tal fine il Concessionario si impegna a fornire i dati necessari per il sistema di indirizzamento al parcheggio (stato di occupazione, modalità di esazione, etc.). La Città si riserva di fornire le specifiche di interfacciamento tra il Centro Controllo Parcheggi ed il parcheggio in oggetto (protocollo di comunicazione e distinta dei dati da scambiare e loro formato). Il sistema hardware-software che il Concessionario installerà per la gestione del parcheggio dovrà essere compatibile con le specifiche fornite. Il progetto di tale sistema, comprensivo delle caratteristiche per quanto sopra richiesto, dovrà essere presentato al Concedente per l'approvazione, prima dell'installazione dello stesso.
- d) attrezzare il parcheggio con ripetitori per telefonia mobile per consentire la ricezione dei telefoni cellulari a tutti i piani del parcheggio;
- e) far parte dell'eventuale Ente, Società o Organizzazione Coordinatrice della gestione dei Parcheggi pubblici a rotazione, che potrà essere costituito per iniziativa della Città, tra il concedente stesso e i concessionari di tutti i parcheggi pubblici del territorio comunale;
- f) fornire bimestralmente i dati percentuali sull'occupazione media dei posti auto suddivisi per fasce orarie, giorni e settimane;

- g) adottare, in relazione alla forma societaria prescelta, una contabilità conforme alle norme vigenti e consentirne la sua visione al Concedente, in qualunque momento, su semplice sua richiesta.
- h) curare l'affissione di una tabella delle tariffe e degli orari agli ingressi del parcheggio e in prossimità degli impianti di pagamento e comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti prima dell'ingresso;
- i) assicurare idonee e continuative attività di monitoraggio dell'efficienza degli impianti e delle strutture finalizzate a garantire adeguati livelli di sicurezza nell'uso del parcheggio;
- j) effettuare servizi di pulizia giornaliera dei servizi igienici e periodica dei locali dell'autorimessa.

Per ragioni di sicurezza connesse con lo svolgersi di particolari manifestazioni sul plateatico superficiale, potrebbe essere richiesto dagli organismi preposti alla tutela della stessa, la chiusura parziale o totale del parcheggio od una limitazione oraria del suo utilizzo. In tal caso il Concessionario dovrà ottemperare a quanto verrà richiesto dal Concedente, senza per questo richiedere alcuna forma di risarcimento per il mancato utilizzo del parcheggio.

Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi subappaltatori, fornitori, prestatori d'opera, fruitori di servizi, locatari o concessionari e terzi in genere.

Art. 14 TARIFFE

La tariffa oraria di riferimento massima applicabile per i posti auto di sosta uso pubblico a rotazione viene stabilita in Euro 1,64 (IVA esclusa ed ad euro dell'anno 2020) per ora o frazione di ora pari ad almeno $\frac{1}{2}$ ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è pari a euro 0.85. E' obbligatorio, pertanto, applicare la frazione di ora per almeno $\frac{1}{2}$ ora per tutte le ore. Il Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento o tariffazioni agevolate.

A partire dall'anno di entrata in funzione del parcheggio, alla scadenza di ogni anno, entro il 31 dicembre, la tariffa massima applicata dal Concessionario potrà essere adeguata a valere dal 1° gennaio successivo, applicando alla tariffa di riferimento la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie Torino, intervenuta entro il precedente 30 novembre, dandone comunicazione al Comune. L'ammontare della tariffa dovrà essere sempre arrotondato ai 5 centesimi di euro superiori.

Ogni anno la variazione percentuale dell'indice ISTAT dovrà essere applicata sempre al valore iniziale della tariffa massima di riferimento pari a Euro 1,64 (IVA esclusa ed ad euro dell'anno 2020) senza considerare gli aumenti e gli arrotondamenti intervenuti gli anni precedenti. Sul valore così determinato verrà quindi applicato l'arrotondamento ai 5 centesimi superiori.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare con preavviso di un mese non più del 10% dei posti auto di uso pubblico a rotazione realizzati nella struttura di parcheggio come depositaria comunale delle auto rimosse per intralcio al traffico, per i veicoli operativi o comunque per proprie esigenze. Il compenso mensile dovuto a tale titolo al Concessionario per l'utilizzazione di tali posti auto sarà pari a 50 volte la tariffa oraria applicata per posto auto moltiplicato il numero di posti auto utilizzati a tale scopo ad esclusione del primo 3% dei posti auto che sarà riservato a titolo gratuito alla Città.

Art. 15 PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

Tutti i proventi della gestione vengono acquisiti dal Concessionario del parcheggio e più precisamente quelli derivanti da:

- a) gestione del parcheggio pubblico a rotazione;
- b) ogni altro introito connesso, dipendente o relativo alla gestione del parcheggio nel suo complesso.

Per contro il Concessionario sarà tenuto a:

- pagare tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica ed altri servizi, ivi compreso il servizio informatico di avvio ai parcheggi al quale il parcheggio è obbligato ad allacciarsi come previsto dal precedente Art. 13;
- pagare ogni onere tributario previsto per legge,
- pagare il canone come previsto dal precedente Art. 5.

Art. 16 ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE

Il Concessionario, con la presente, si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la progettazione, costruzione e gestione della suddetta opera.

Qualora per la necessità di adeguamento a normative emanate dagli Enti competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile al concedente, si dovessero rendere necessari interventi di modifica alle strutture ed agli impianti o aggiunte onerose, l'onere di tali interventi e/o aggiunte sarà totalmente a carico del Concessionario, sia come progettazione sia come esecuzione.

Delle succitate modifiche e aggiunte alle strutture ed agli impianti, nonché di quelle eventualmente richieste dal Concedente con onere a carico dello stesso, si dovrà in ogni caso dare annotazione nello stato di consistenza redatto a norma dell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Art. 17 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto ex art. 1218 C.C.

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile a lui concesso e risponderà personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali dal Concessionario o da terzi.

Il Concessionario solleva l'Ente Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti causati a se stesso o a terzi/- derivanti da fatto doloso o colposo proprio o di terzi o in conseguenza di negligenza - che non siano imputabili direttamente all'Ente Concedente.

Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, improntando la propria attività a condizioni di massima sicurezza ed attuando tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica, obbligandosi al rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi nel corso dell'esercizio delle

attività afferenti il servizio affidatogli, derivante dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali o da altre circostanze comunque connesse con la gestione del parcheggio.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione, da parte del concessionario, di quanto ivi previsto.

Art. 18 PENALI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE

Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario degli obblighi manutentivi di cui al precedente Art. 7 e a seguito di diffida del Concedente, il Concessionario non abbia provveduto, entro il termine assegnatogli, a ripristinare le condizioni previste dal presente contratto, sarà tenuto a rifondere il Concedente delle spese sostenute per il ripristino di cui sopra, nonché a corrispondere a titolo di penale una somma pari al 10% dell'ammontare complessivo delle spese di cui sopra.

Il Concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo Art. 22 comma 2.

Qualora, durante la gestione il servizio venisse ad interrompersi per tutto o per parte di esso senza che il Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione o se il servizio medesimo venisse eseguito con gravi e ripetute irregolarità, per ogni giorno di chiusura totale o parziale del parcheggio senza autorizzazione comunale o di irregolare funzionamento, sarà applicata una penale di importo pari al numero dei posti auto a rotazione, moltiplicato per 3 ore, moltiplicato per la tariffa oraria in corso. La penale dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla richiesta del Concedente. In difetto, l'Amministrazione si avvarrà della cauzione di cui al successivo Art. 22.

Nel caso in cui la trasmissione dei dati al Centro Controllo Parcheggi venisse ad interrompersi senza che il Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione, per ogni giorno di interruzione del servizio o di irregolare funzionamento, sarà applicata una penale di importo pari a 100 euro al giorno. La penale dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla richiesta del Concedente. In difetto, l'Amministrazione si avvarrà della garanzia fidejussoria di cui al successivo Art. 22 .

In tutti i casi contemplati dal presente articolo, la predetta cauzione dovrà essere reintegrata nei successivi trenta giorni, pena la risoluzione di cui al punto 8) dell' Art. 20.

Art. 19 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il

nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell'esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione riposta l'eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Concedente, anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo potrà revocare, con provvedimento motivato, la concessione in caso di fallimento del Concessionario ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale.

La concessione potrà comunque in ogni momento essere revocata per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) al verificarsi di quanto previsto all'Art. 6 relativamente al mancato adeguamento alle prescrizioni impartite da Enti vari e Vigili del Fuoco;
- 2) subconcessione totale o parziale della parte pubblica del parcheggio;
- 3) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- 4) chiusura totale o parziale del parcheggio senza autorizzazione comunale, per più di 15 giorni all'anno;
- 5) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle previste dal presente contratto;
- 6) mancato rispetto per tre scadenze consecutive del programma di manutenzione;
- 7) violazione delle disposizioni in materia di subappalto ;
- 8) reiterata violazione, per cause imputabili al Concessionario, degli obblighi gestionali, con particolare riguardo alla funzionalità ed efficienza del parcheggio a rotazione;
- 9) mancato rinnovo delle cauzioni ovvero mancato reintegro nei casi di escussione delle medesime.
- 10) mancata garanzia sulla gestione di cui al successivo Art. 22;
- 11) mancato pagamento di una rata del canone;

12) mancato rispetto degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013.

Il concedente potrà, altresì, risolvere il rapporto, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per altre cause attribuibili al soggetto concessionario.

Qualora si arrivi alla risoluzione o alla revoca della concessione nei casi previsti dal presente articolo, il Concedente si impegna a rispettare i contratti stipulati dal Concessionario - salvo quelli non strettamente connessi con la fruizione ed il funzionamento del parcheggio - con i terzi per tutta la durata della concessione originaria, nulla pretendendo da questi ad eccezione del rimborso della quota parte di spese a loro attribuita dal regolamento.

Qualora, per cause oggettive, indipendenti dalla volontà delle parti, l'area ed il manufatto non potessero essere utilizzate per i fini di cui al presente contratto, le parti medesime si impegnano a rinegoziare l'uso dell'area e della struttura.

Art. 21 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 22 GARANZIE, CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell'Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario si impegna a prestare, prima della stipula del presente contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, per un importo pari al 10% del valore stimato della Concessione di cui all'art. Art. 5. La garanzia può essere presta nei seguenti modi :

a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;

e/o

b) mediante garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale a favore del concedente. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto di concessione. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata, di anno in anno, senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto. In difetto il contratto si intenderà risolto e l'affidamento decaduto, fatto salvo l'obbligo per il concessionario di continuare a garantire il servizio per il tempo richiesto dall' Ente concedente al fine di evitarne l'interruzione.

Le fidejussioni dovranno essere rilasciate da Istituto di Credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ex D.Lgs 385/1993 ed in regola con il disposto di cui all'art.10 L.348/1982. In alternativa, le polizze fidejussorie e quelle assicurative sopra menzionate,

dovranno essere emesse da primari Istituti Assicurativi, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 giugno 1982 n. 348 abilitate all'esercizio del ramo cauzioni come da allegato al D.Lgs.175/1995 e dovranno essere inoltre debitamente autenticate ai sensi di Legge. A tal fine le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Dovranno inoltre contenere l'espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta scritta del Concedente senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento di una rata del canone o in caso di inadempienze contrattuali, la Città potrà trattenere dalla suddetta cauzione l'ammontare di quanto dovuto.

L'Ente Concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla suddetta cauzione anche l'ammontare dei danni riscontrati sull'immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

- 2) Il Concessionario si impegna a stipulare, prima dell'avvio della Gestione, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00, per tutta la durata della Concessione. La polizza deve includere:
 - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia della predetta polizza deve essere consegnata al Concedente almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'avvio della Gestione.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione del Servizio.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo Art. 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

Qualora il Concessionario proceda alla costituzione della società di progetto ai sensi dell'184 del Codice dei contratti, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare al Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dal presente articolo. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all'atto del rilascio delle stesse da parte della società di progetto.

Art. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; ogni atto contrario è nullo.

Art. 24 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

Art. 25 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine naturale o anticipato del contratto, il bene dovrà essere riconsegnato alla Città, libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo d'uso, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Torino a titolo di compensi, risarcimenti, indennità.

Dovrà essere all'uopo redatto, in duplice copia ed in contraddittorio delle parti, apposito Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile a scadenza naturale o anticipata del presente Contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima (cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e fermo restando il diritto della Città di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile. In detto periodo rimarranno in vigore le condizioni della Concessione scaduta.

Art. 26 SOCIETA' DI PROGETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del Codice dei contratti, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale di ammontare minimo pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ed il subentro non costituisce cessione di contratto.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Le parti riconoscono ed accettano che per ogni controversia derivante dal presente contratto o più in generale dal rapporto concessorio oggetto del presente atto, è escluso il ricorso alla procedura arbitrale e pertanto le stesse, in caso di contestazioni, ricorreranno all'autorità giurisdizionale competente.

Foro competente è esclusivamente quello di Torino.

Art. 28 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 29 OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLE IMPRESE

Il Concessionario dichiara di rispettare il Patto di integrità come da istanza di ammissione alla gara e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento anche ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento

FIRME DELLE PARTI

PER IL COMUNE DI TORINO

.....

IL CONCESSIONARIO

.....

Il Concessionario/a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni riportate nel presente Atto di Concessione ed in particolare:

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Art. 5 VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Art. 6 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 9 OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Art. 10 SUBAPPALTO

Art. 13 GESTIONE

Art. 14 TARIFFE

Art. 17 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 PENALI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE

Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 21 GARANZIE, CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 27 FORO COMPETENTE

Art. 29 OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLE IMPRESE

SOMMARIO

Art. 1	PREMESSE	2
Art. 2	OGGETTO DEL CONTRATTO	2
Art. 3	DURATA DEL CONTRATTO	2
Art. 4	PROPRIETÀ E MESSA A DISPOSIZIONE DEI BENI	2
Art. 5	VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE	3
Art. 6	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	3
Art. 7	ONERI DI MANUTENZIONE	4
Art. 8	ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE	5
Art. 9	OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE	5
Art. 10	SUBAPPALTO	5
Art. 11	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
Art. 12	VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 13	GESTIONE	7
Art. 14	TARIFFE	8
Art. 15	PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE	9
Art. 16	ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE	9
Art. 17	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	9
Art. 18	PENALI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE	10
Art. 19	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. 20	CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE	11
Art. 21	RECESSO	12
Art. 22	GARANZIE, CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE	12
Art. 23	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO	14
Art. 24	FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO	14
Art. 25	RICONSEGNA DELL'IMMOBILE	14
Art. 26	SOCIETÀ DI PROGETTO	14
Art. 27	FORO COMPETENTE	15
Art. 28	SPESE CONTRATTUALI	15
Art. 29	OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLE IMPRESE	15

08/01/2020